

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1974, n. 34.

Regolamentazione dei Consorzi forestali e delle Aziende speciali per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri Enti.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Per la gestione tecnica, conservazione e miglioramento del patrimonio silvo-pastorale e per l'assistenza tecnica in campo agricolo nei territori montani, la Regione promuove la costituzione dei Consorzi forestali e di Aziende speciali, di cui agli articoli 139, 150, 155 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

I Consorzi forestali e le Aziende speciali, oltre alla gestione tecnica dei patrimoni silvo-pastorali degli Enti partecipanti, assicurano, nelle rispettive circoscrizioni, compiti di aggiornamento ed assistenza tecnica-forestale, agraria e zootecnica a favore di Enti ed aziende private nonché azione promozionale per la tutela ed il miglioramento dei boschi, dei pascoli e dei prati montani.

Art. 3

Gli Enti proprietari che intendano costituire un Consorzio forestale approvano uno Statuto consorziale che dovrà stabilire tra l'altro:

- 1) la rappresentanza degli Enti partecipanti;
- 2) l'attribuzione dei compiti degli organi del Consorzio e la durata in carica;
- 3) i casi di ineleggibilità e decadenza ed i modi di sostituzione dei componenti gli organi del Consorzio;
- 4) le norme amministrative circa la gestione del Consorzio;
- 5) il riparto della spesa per il funzionamento del Consorzio tra gli Enti partecipanti;
- 6) le norme sull'organizzazione degli uffici ed il regolamento organico del personale.

I Comuni che intendano costituire una Azienda speciale approvano un Regolamento ai sensi dell'art. 141 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 4

La costituzione del Consorzio è approvata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

Con lo stesso decreto è approvato lo Statuto.

Art. 5

Le funzioni amministrative di vigilanza e tutela sui Consorzi forestali e sulle Aziende speciali spettano alla Regione a norma del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11. In particolare il controllo sugli atti dei singoli Consorzi o Aziende è esercitato dalla sezione del Comitato di Controllo competente sul territorio ove ha sede il Consorzio o Azienda.

La vigilanza sull'attività tecnica è esercitata dagli organi tecnici della Regione.

Art. 6

I Consorzi forestali e le Aziende speciali operano secondo le direttive fissate nei piani generali di sviluppo delle Comunità Montane competenti per territorio.

Art. 7

Ai Consorzi forestali ed alle Aziende speciali viene concesso un contributo nelle spese generali fino al limite massimo del 75 per cento delle spese fisse per il personale tecnico, di custodia ed amministrativo e delle spese di ufficio.

I Consorzi forestali e le Aziende speciali trasmettono alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, il bilancio di previsione accompagnato da una relazione illustrativa degli interventi che si intendono effettuare. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, fissa la misura del contributo, da erogarsi in ratei trimestrali anticipati, salvo conguaglio sull'eventuale differenza tra le spese previste e quelle risultanti dal bilancio consuntivo, che dovrà essere trasmesso alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 8

I Consorzi forestali già istituiti nella Regione Veneta a' sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, qualora intendano fruire dei contributi di cui all'art. 7, dovranno adeguare i propri statuti a' sensi del precedente art. 3 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e trasmetterli per l'approvazione alla Regione. A seguito dell'approvazione a tali Consorzi si applicheranno le norme della presente legge.

In sede di prima applicazione e comunque per non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge i Consorzi forestali di cui al comma precedente beneficiano dei contributi di cui all'art. 7, con decorrenza 1 gennaio 1974.

Art. 9

Agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 7 e 8 della presente legge, previsti annualmente in L. 150 milioni, si fa fronte, per l'esercizio finanziario 1974, mediante ri-

duzione di pari importo del cap. 530 « Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso di formazione » e l'istituzione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 431 denominato « Contributi ai Consorzi forestali ed alle Aziende speciali » con lo stanziamento di L. 150 milioni.

Per gli esercizi finanziari successivi verrà istituito nei rispettivi bilanci un capitolo di eguale importo e denominazione. Gli stanziamenti che, in tutto o in parte, rimanesse-
ro inutilizzati alla fine di un esercizio, saranno utilizzati in quelli successivi in conformità al disposto dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 10

Le disposizioni di cui alla presente legge sono integrative di quelle contenute nelle leggi dello Stato attualmente in vigore con i Consorzi forestali e le Aziende speciali.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 17 maggio 1974

Tomelleri